

# La nuova norma non rispetta le indicazioni Ue

di **Enrico Altieri\***

**L**a recente proposta del presidente del Consiglio di esentare dall'Imu le scuole religiose, in quanto le stesse, non aventi scopo di profitto, non sarebbero imprese e perciò non soggette alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato solleva problemi di compatibilità col diritto comunitario non facilmente risolvibili.

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria, infatti, la nozione di impresa comprende tutti i soggetti i quali offrono beni e servizi sul mercato, a prescindere dal loro regime e dalla fonte di finanziamento. Poiché l'offerta di servizi scolastici avviene in condizioni di libero mercato, una misura di sostegno economico, quale un'esenzione fiscale, potrebbe avere effetti distorsivi della concorrenza a prescindere dal perseguimento di un fine di profitto. La misura in questione dovrebbe essere quindi, secondo il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, preventivamente notificata alla Commissione europea e non potrebbe essere applicata prima che la Commissione l'abbia dichiarata compatibile col mercato comune. In difetto, i giudici nazionali, investiti di una controversia in materia, dovrebbero rifiutare applicazione al regime di esenzione e, se necessario, richiedere un'interpretazione alla Corte di Giustizia. Questa può essere anche richiesta di una pronuncia di validità della decisione della Commissione che avesse valutato favorevolmente la misura. In pratica, come è stato già evidenziato da questo giornale (18 dicembre 2011), sarebbe, in definitiva, rimessa ai giudici nazionali e comunitari la decisione sulla compatibilità dell'esenzione, come è stato già fatto in passato dalla Corte di cassazione.

Gli effetti distorsivi della concorrenza sarebbero, ovviamente, incrementati dalla previsione di destinare i corrispettivi ricevuti al potenziamento delle strutture.

**\*Presidente aggiunto on. della Corte di cassazione**

